



COMUNE DI VARALLO

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 02/08/2019

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DI UN'AREA NATURISTA ALL'INTERNO DI SPIAGGIA FLUVIALE DI PROPRIETA' DEMANIALE.

L'anno duemiladiciannove addì due del mese di agosto alle ore nove e minuti trenta presso la Sede comunale, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOTTA Eraldo - Sindaco	Sì
2. BONDETTI Pietro - Vice Sindaco	Sì
3. DEALBERTO Alessandro - Assessore	Sì
4. POLETTI Enrica - Assessore	Sì
5. NEGRI Pamela - Assessore - Esterno	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Generale ROSSINI dott.ssa Mariella .

Il Presidente, BOTTA Eraldo riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

Dato atto che, con nota pervenuta in data 26.07.2019 prot. 8721, il Presidente dell'Associazione Naturista Italiana Sig. Giampiero Tentori chiedeva all'Amministrazione Comunale la destinazione di un tratto spondale da adibire alla pratica naturista;

Dato atto che il naturismo, nato alla fine dell'800 per opporsi agli eccessi dell'urbanesimo, è un movimento che si propone di promuovere un contatto con la natura privo di artificiosità e convenzioni sociali, partendo dal rispetto verso le persone, per arrivare al rispetto degli animali e dell'ambiente attraverso uno stile di vita che vede la nudità come logica conseguenza del proprio modo di essere interiore;

Rilevato che il naturismo in Italia è notevolmente diffuso, con la nascita di numerose associazioni che reclamano "oasi naturiste" che consentano ai propri associati di esporsi liberamente al sole;

Ritenuto che comunque la spiaggia dovrà rimanere libera, accessibile a tutti ed opportunamente segnalata;

Richiamata la Legge Regionale n. 21 del 21.09.2015 – "Disciplina del turismo naturista";

Visto il Regolamento della Regione Piemonte n. 7 del 02.05.2017 "Caratteristiche tecniche e modalità di gestione delle strutture destinate alla pratica del turismo naturista nonché criteri per il rilascio delle concessioni di aree pubbliche";

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale sopra indicata i comuni possono destinare alla pratica del naturismo spiagge fluviali di proprietà del Demanio o di Enti Pubblici;
- l'allegato A) al Regolamento prevede che il Comune nel cui territorio si intendono insediare attività destinate al turismo naturista in ambienti naturali di proprietà demaniale o di Enti pubblici locali, si avvale della collaborazione di strutture nazionali o regionali competenti in materia di difesa del suolo e foreste, per il necessario supporto alla scelta più idonea per il rispetto ambientale e paesaggistico considerata;

Considerato inoltre che ai dell'art. 2 della L.R. n. 21/2015 le strutture destinate all'attività naturista, nonché l'utilizzo delle aree, sono assoggettate alle disposizioni previste in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi e devono quindi essere rispettose dell'ambiente;

PROPONE

1. Dando atto che la parte narrativa qui richiamata costituisce parte integrante del dispositivo, di individuare in via di massima, a norma di legge, un'area naturista nella spiaggia fluviale delimitata in località Balangera come meglio individuata nell'allegata planimetria;

2. Di avvalersi della collaborazione della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e foreste, per il necessario supporto alla scelta più idonea per il rispetto ambientale e paesaggistico dell'area considerata;
3. Di dare atto che per il proseguo dell'atto deliberativo dovranno essere acquisite le autorizzazione da parte del Demanio Idrico Regionale;
4. Di demandare ai Responsabili della III[^] Ripartizione – Interventi Sociali e Culturali e della IV[^] Ripartizione – Pianificazione e Gestione del Territorio l'assunzione degli opportuni e conseguenti provvedimenti gestionali, compresa la necessaria procedura per il rilascio della concessione ai sensi dell'art. 9 del Regolamento regionale n. 7 del 02.05.2017 e secondo le specifiche prescrizioni tecniche di cui all'allegato del regolamento regionale;
5. di comunicare l'adozione della seguente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione:

Rilevato che è corredata dai pareri favorevoli di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti 4 favorevoli, 1 contrario (Poletti Enrica perché contraria ideologicamente), palesemente espressi:

D E L I B E R A

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Firmato digitalmente BOTTA Eraldo

Il Segretario Generale
Firmato digitalmente ROSSINI dott.ssa Mariella